

MARIO TALAMANCA (ROMA)

## RISPOSTA A GERHARD THÜR

Debbo confessare di essere sempre un po' imbarazzato nei miei interventi al *Symposion*, perché la formazione giusromanistica – soprattutto a causa del particolare orientamento dei miei interessi, prevalentemente rivolti allo sviluppo del pensiero dei giuristi come detentori di un sapere tecnico e non come generici uomini di cultura – temo mi porti ad accentuare troppo l'aspetto tecnico-giuridico del discorso, profilo che legittimamente appare particolarmente distante dalle caratteristiche del materiale verso cui, nel nostro contesto, si dirige il discorso, e che, come tutti ormai sappiamo (o dovremmo sapere), si è formato indipendentemente da qualsiasi influsso di una scienza del diritto positivo. Se ciò evidenzia una delle componenti del mio imbarazzo, quella oggettiva, dal punto di vista soggettivo, l'accentuazione dell'impostazione cui accennavo parrebbe sconsigliabile di fronte ad un pubblico, il quale – proprio perché si occupa di fonti attinenti al fenomeno giuridico, ma che restano lontane da quel tecnicismo – proviene prevalentemente dagli studi filologici (ed io apprezzo molto la filologia e cerco, nei limiti delle mie possibilità, di praticarla, anche se dal mio punto di vista “giuridicizzante”) o da una storia tendenzialmente sociologizzante, ma entrambe un po' troppo spesso connotate da soverchia ingenuità allorché tentano un approccio tecnico-giuridico.

Per quanto riguarda il contributo del collega ed amico Thür, che considero, fra i giusgrecisti, una delle persone più vicine al mio modo d'essere come storico del diritto, farò una netta differenza fra la ricostruzione filologica, la valutazione tecnico-giuridica, ed il complessivo giudizio sul piano storico.

Sul piano della ricostruzione filologica, il punto che maggiormente apprezzo è la parte relativa a quello che il Thür chiama il “Neuerungsverbot”, che egli ritiene in vigore anche in quei processi in cui non è prevista una *diaita* dinanzi all'arbitro pubblico, al κληρωτὸς δικοιτητής. Forse il termine usato potrebbe apparire, ad un giurista *emunctae naris*, un po' fuori luogo, dato che si tratta di una terminologia e di una categoria strettamente connessa con il giudizio d'appello: quale, ed esattamente lo riconosce lo stesso relatore, non è neppure il processo che si apre dinanzi ai tribunali popolari, in seguito all'*epheisis* della parte soccombente nella *diaita*, allorché questa fase transitoria del giudizio sia prevista. Anch'io penso che il sistema dell'*echinos* si praticasse tendenzialmente in tutti i processi: ed in quella ricerca sul processo attico, di cui troppo spesso ricordo l'esagerato numero di pagine accumulatosi per finire nel mio “Nachlaß” (se, per evitare guai *post mortem*, non le manderò al macero prima), mi ricordo perfettamente di aver seguito tale tesi, pur

non sovvenendomi tuttavia se ne avessi tentato una dimostrazione ovvero mi fossi riservato di farlo.

A parte il rilievo dell'iscrizione ripresa dal Thür, sulla διαμαρτυρία ἐξ ἀνακρίσεως (di cui – il libro in cui è stata pubblicata non esiste all'Istituto di diritto romano della Sapienza – non ho però visto la grafia originale, ma che, dalla trascrizione con l'omega fattane da Stephen Todd, penso sia scritta in alfabeto ionico), mi sembra che sia pienamente da condividere soprattutto la *pars destruens* rispetto all'opinione dominante e non v'insisto. Indubbiamente, anche su questo tema, si potrebbe instaurare un δισσὸς λόγος, fondato, ad es., sulla differenza funzionale tra i due tipi di processo, prodotta dall'esistenza nell'uno e dalla mancanza nell'altro di una pronuncia. Ma questa strada non mi sembra molto praticabile. Sul piano di una ragionevolezza che penso non possa totalmente negarsi al legislatore atico, v'è però un aspetto che è – a mio modesto avviso – decisivo: a che servirebbe l'*anakrìsis* senza il “Neuerungsverbot”?

Venendo, invece, agli argomenti in cui sull'accertamento filologico del dato prevale il lato ricostruttivo, vorrei cominciare con un rapido accenno al carattere un po' vago, se non indefinito, dell'espressione “Fairneß der Parteien” (forse accentuata per l'ascoltatore che non rilevi dal contesto della cultura germanofona). Nella derivazione dall'inglese, fra l'altro, v'è una significativa “Verschiebung” tra il “fair process”, che si colloca sul piano oggettivo, e il “Fairneß der Parteien” che va a porsi, invece, su quello soggettivo.

Se per “Fairneß der Parteien” si intende – e, in definitiva, mi sembra che ciò faccia anche il relatore – la correttezza delle parti, si tratta di una diatesi individuale: se essa manca, il diritto può cercare di ovviarvi, costringendo le parti ad esser corrette. Gli aspetti in cui, nell'esperienza atica, il legislatore interveniva a tal fine, sono – per il relatore – tre. Sul primo, rappresentato dal “Neuerungsverbot”, si può esser senz'altro d'accordo, anche, come ho già detto, sull'estensione del divieto stesso a tutti i giudizi, ivi compresi quelli in cui non era prevista una *diáita* dinanzi all'arbitro pubblico. In tal modo, le parti potevano esser protette contro l'esibizione, sentita come “unfair”, di nuovi mezzi di prova durante il processo dinanzi al *dikastêrion*. Altro profilo è quello dell'effettiva portata di tutto ciò nella prassi, ma indubbiamente alle parti non era consentito di far leggere documenti o testimonianze che non fossero stati previamente versati nell'*echinos*, ancorché potessero farvi riferimento nelle loro arringhe, al di là della puntuale lettura.

Sotto due diversi profili, sono, invece, molto meno sicuro sulla possibilità di costringere l'avversario a rispondere alle domande postegli. Dal punto di vista della documentazione testuale, continuo a dubitare del riferimento a questa procedura di [Dem.] 42. 12, un'interpretazione già a suo tempo avanzata dal Thür e qui ripresa, il che mi sembra escluso, oltre che dall'insufficienza a tal fine della fonte in sé considerata, dal complessivo contesto offerto dalla nostra documentazione su questo aspetto. Oltre all'assenza di una sicura base filologica, mi sembra, sul piano concettuale, molto dubbio il ricondurre questo aspetto alle norme che assicurano il

“Fairneß der Parteien”. Per evidenziare il mio pensiero con un paragone col diritto attuale: a parte le diversità nella disciplina, sarebbe difficile riportare l’interrogatorio formale delle parti, nell’ambito del processo civile, agli istituti che ne regolano il corretto comportamento processuale.

Il punto, però, su cui la relazione del Thür suscita maggiori perplessità è rappresentato dal terzo aspetto, la rilevanza della dialettica fra *egklêma* ed *antigrafê* sul “Fairneß der Parteien”. Tale rilevanza consisterebbe, nel pensiero del Thür, nel fatto che – per stabilire i limiti in cui le parti si riferissero o meno, nella discussione della causa dinanzi al *dikastêrion* popolare, al tema del processo, ossia parlassero εἰς αὐτὸ τὸ πρῶγμα ο ἕξω τοῦ πρῶγματος – si sarebbe fatto ricorso al contenuto degli atti introduttivi del giudizio. In definitiva, il problema consiste nel determinare se in effetti ἕξω τοῦ πρῶγματος debba esser inteso come ἕξω τοῦ ἐγκλήματος (ο τῆς ἀντιγραφῆς), per andare poi a vedere se e come avrebbe potuto funzionare una tale regolamentazione.

Non mi sembra di aver trovato, nella lettura del “paper” dell’amico Thür (né nell’ascoltare l’esposizione orale dello stesso), un qualche nelle fonti aggancio della sua – in sé seducente – ipotesi. In effetti, l’unica prova della stessa, nel senso retorico del termine (come πίστις ἔντεχνος), resta il carattere molto suggestivo, e direi razionale (almeno a prima vista), dell’ipotesi stessa: il che, ai miei occhi avvezzi a cercare anzitutto il fondamento testuale di un’interpretazione storica, è spesso più un inconveniente che un pregio. Non mi sembra, infatti, e vi ritornerò brevemente, che Dem. 37. 22-38 le forniscano qualche sostegno: è, invero, ben diverso che una certa fonte possa esser letta al lume di una determinata congettura o che venga presentata per costituirne una prova. I §§ 22-38 dianzi ricordati, potrebbero, al massimo, rientrare nella prima alternativa.

Prima di proseguire, vorrei fare una precisazione. Seguendo la terminologia del relatore, io ho parlato, e parlerò, di *egklêma* e di *antigrafê*, con il che, a prender il primo termine in senso stretto, la discussione si restringerebbe alle azioni private, alle *dikai*. Il problema degli svolgimenti ἕξω τοῦ πρῶγματος è però più generale, ché, anzi, nei processi pubblici gli argomenti di contorno hanno un peso ancora maggiore; e, del resto, nella sua rassegna di testi relativa al “Neuerungsverbot”, il relatore ha preso in considerazione anche questi processi. Io continuerò a parlare di *egklêma* e di *antigrafê*, ma non per questo limito il mio discorso ai soli processi privati, anche se per l’estensione a quelli pubblici sarebbe forse necessario, di volta in volta, saggiarne i presupposti.

Viene, anzitutto, spontanea l’osservazione che, se ἕξω τοῦ πρῶγματος avesse avuto, in effetti, il significato di ἕξω τοῦ ἐγκλήματος ο τῆς ἀντιγραφῆς, perché mai, a mio ricordo, nelle fonti, ove vi si faccia menzione, si parla sempre di ἕξω τοῦ πρῶγματος senza usare le altre espressioni? Ho voluto, per soddisfare la mia curiosità, consultare TLG 32: il database non è strutturato ed implementato in modo tale da assicurare l’assoluta certezza, ma per lo scopo e per le fonti che possono aver qui rilevanza direi sia abbastanza affidante. Orbene, ἕξω τοῦ ἐγκλήματος compare

solo in Dion. Hal. *ant. Rom.* 7. 61. 2, naturalmente, in contesto romano; e, com'era del resto lecito aspettarsi, non s'incontra mai ἔξω τοῦ ἀντιγραφῆς. Ma, per quest'ultima assenza v'è una spiegazione a monte, data l'irrelevanza, di cui si dirà fra un momento, per la determinazione del *thema decidendum* dell'*antigrafê* del convenuto (a meno che non avesse assunto la forma della *paragrafê*: ma anche per quest'ultima non si trova mai un accenno rilevante a favore dell'ipotesi del Thür, e ovviamente neppure il sintagma ἔξω τῆς παραγραφῆς): onde, nel prosieguito, mi riferirò soltanto all'*egklêma*.

Va, poi, osservato come l'uso di ἔξω τοῦ ἐγκλήματος sarebbe stato molto più corretto, perché meno soggetto ad equivoci di quanto non sarebbe accaduto con l'espressione ἔξω τοῦ πράγματος, l'unica corrente, dato il carattere evidentemente generico e quindi ambiguo di *pragma*. Al momento, non mi sembra ancora provato l'assunto del relatore, per cui il *pragma* di Aristot. *const.* 67. 1 (dove si parla del giuramento di εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἐρεῖν prestato dalle parti) e la *diôxis* del giuramento eliastico contenuto in Dem. 24. 151 (testo da trattarsi comunque con estrema cautela), si riferiscano per l'appunto all'*egklêma*, per chiamarlo così, allargato agli argomenti di contorno.

D'altro lato, sorge qui un problema di qualificazione giuridica, che, direi, solo l'interprete moderno è in grado di vedere nei suoi precisi lineamenti concettuali, ma che non è escluso potesse avere rilevanza pratica e desse quindi luogo ad una discussione su un piano pragmatico. Che cosa significava versare certi fatti nell'*egklêma*? In astratto si potrebbe pensare ad un'alternativa: i fatti venivano inclusi nell'atto introduttivo del giudizio come parte della *causa petendi*, nel senso che il *timêma* richiesto si basava anche su di essi, oppure se ne dichiarava esplicitamente il carattere di argomenti di contorno.

In concreto, mi sembra che il relatore opti nettamente per la seconda opinione, rifacendosi ad una valutazione dell'*egklêma* di Panteneto (discusso – ed in parte testualmente riportato – da Nicobulo in Dem. 37. 22-38), presentata al precedente *Symposion* del 2003, nella risposta a Michele Faraguna. Gli atti del convegno non sono ancora apparsi e, per vari motivi, non sono riuscito a sentire l'esposizione orale fatta dal collega Thür a Rauschholzhausen, onde non sono in grado valutarla.

A me sembra che proprio il caso di questo specifico *egklêma* crei all'ipotesi del Thür molte difficoltà. Mi riferisco a Dem. 37. 33-34: Nicobulo si lamenta che Panteneto abbia inserito nell'*egklêma* una serie di illeciti, nonostante che i tesmoteti non fossero competenti per le azioni che li sanzionavano. Può essere stato, senza dubbio, un "trick" retorico (ma ciò non può esser dato per scontato), nel senso che, avendo l'attore indicato quei fatti come argomento di contorno, il cliente di Demostene li presentasse invece come rientranti nella *causa petendi*.

V'è, al proposito, da valutare un aspetto che può avere una valenza contraddittoria. In ordine agli illeciti per cui i tesmoteti erano incompetenti, Nicobulo aveva inserito nella sua *paragrafê*, oltre a quello relativo all'ἄφεσις καὶ ἀπαλλαγὴ, un ulteriore capo, col quale faceva per l'appunto valere la detta

incompetenza, ma questo capo non era stato ricevuto dai tesmoteti stessi, che lo avevano eliminato. Ad un primo approccio, ciò parrebbe andare a favore dell'impostazione del relatore: i magistrati hanno cassato questa parte della *paragrafê*, perché si trattava di argomenti di contorno, per cui non poteva rilevare un'eccezione d'incompetenza.

Ma vi sono, a ben vedere, due aspetti che incrinano decisamente la rilevanza di questo ragionamento. Sotto un primo profilo, si può constatare che, quantunque avvertitone in tempo dall'*egklêma* dell'attore, il *paragrapsamenos* non spende una parola sul merito delle "legittime" argomentazioni di contorno, limitandosi a constatare l'incompetenza dei tesmoteti, sulla quale, del resto, non aveva bisogno di spendere troppe parole.

Sul secondo punto, bisogna partire un po' più da lontano. La possibilità d'inserire fatti di contorno nell'*egklêma* per renderne legittima l'utilizzazione avrebbe necessariamente comportato che nell'atto introduttivo si distinguessero, anche formalmente, tali fatti da quelli che costituivano il fondamento dell'azione. Disgraziatamente, in Dem. or. 37. 33 non viene riportata, qualsiasi ne sia stato il motivo, questa parte dell'*egklêma* di Panteneto, ma – ad accettare questa impostazione – tali fatti non potevano essere stati coordinati, come proposizioni causali, alla frase iniziale ἔβλαψέ με Νικόβουλος, al pari degli altri dedotti nell'*egklêma* stesso (§ 22: ἐπιβουλεύσας ἐμοὶ καὶ τῇ οὐσίᾳ τῇ ἐμῇ ἀφελέσθαι κελεύσας ...).

A parte il rilievo che di una tale costruzione dell'*egklêma* variamente articolata non compaiono tracce nella nostra documentazione, su questo punto, delle due l'una: o si ritiene che ciò non sia avvenuto, nel caso di Dem. 37, ed allora non ci si può più servire di questa fonte a sostegno dell'ipotesi qui discussa. O ciò era avvenuto, ma allora Nicobulo sarebbe stato veramente sprovveduto ad inserire nella sua *paragrafê* un capo sull'incompetenza dei tesmoteti, ottenendo solo il risultato di farlo cassare da questi ultimi e – dato molto importante in un'impostazione retorica della difesa giudiziaria – offrendo un argomento all'avversario, il che sarebbe stato aggravato dalla circostanza che, sul punto dell'eliminazione di tale capo, egli avrebbe addirittura richiamato l'attenzione dei giudici.

I motivi di dubbio, d'altronde, si accumulano. Nell'*egklêma* di Panteneto sarebbero stati introdotti fatti di contorno di carattere un po' particolare rispetto a quelli che normalmente conosciamo e come quelli che, del resto, vediamo discussi da Nicobulo anche nella perorazione del suo discorso (Dem. 37. 52-56). In Dem. 37. 33-34 non si tratta di notazioni di carattere personale o generale, bensì di comportamenti che, come mette in luce Nicobulo, sarebbero astrattamente stati un possibile oggetto di specifiche azioni. Il che contribuisce a comporre un quadro generale che induce a ritenere tale *egklêma* un dato più contrario che favorevole all'ipotesi avanzata dal relatore.

Con ciò non voglio formulare un definitivo rifiuto dell'ipotesi avanzata dal Thür, ma esprimere le prime – e, a mio avviso, non irrilevanti – perplessità che esso

suscita. Prima prendere una posizione più decisa al riguardo, si dovrebbe approfondire la questione, anzitutto con l'esame dei passi in cui si trova l'impiego dell'espressione ἔξω τοῦ πράγματος (che non mi sembra siano moltissimi, in base ad un controllo su TLG 32, che ha confermato quanto più o meno vagamente ricordavo), accompagnato all'analisi dei contesti, nei quali – a stare al nostro modo di vedere ed alle notizie lacunose che abbiamo dalle fonti – s'incontrerebbero di siffatti svolgimenti.

Io ho l'impressione che non se ne ricaverebbe troppo nell'un senso o nell'altro, anche perché dai miei pallidi ricordi della documentazione attica (che un tempo conoscevo bene) ma anche da quelli ancor più pallidi delle fonti tecnografiche (che, sempre tanti anni fa, mi sono almeno letto), mi sembra che non vi si trovi mai una visibile traccia nel senso che si possa legittimamente parlare di circostanze che non attengono al *thema decidendum*, perché sono state introdotte nell'*egklêma*.

Se, come ritengo più probabile (ma attendo sempre di essere smentito), da un rinnovato esame delle fonti null'altro si ricavasse a favore dell'ipotesi presentata dal relatore, l'attuale impianto probatorio non parrebbe, debbo dire, sufficiente per accettare la ricostruzione così proposta. Al proposito, vorrei corroborare questa presa di posizione di qualche osservazione di carattere generale.

Se fosse stato così facile di evitare l'accusa di parlare ἔξω τοῦ πράγματος, perché di questa possibilità non si fa mai uso né menzione? Perché soltanto Panteneto sarebbe stato così accorto? o, forse, egli sarebbe stato, al contrario, soltanto un po' ingenuo nel suo eccesso di cautela, perché gli ateniesi sarebbero stati avvezzi ad inserire nelle loro arringhe tutti gli argomenti che ritenevano opportuni, senza curarsi di sfruttare l'opportunità che veniva loro data di inserirli nell'*egklêma*, per poterne legittimamente parlare, in quanto, sul piano del diritto, nessuno era in grado di impedir loro di farlo? Ma, se così stavano le cose, si trattava di una regola o di una prassi inutile.

Vi sono anche altri motivi di perplessità. Ad ammettere l'importanza di questa regola e ad inserirla in quanto altro conosciamo sul processo attico sorge una difficoltà in ordine alla parità di posizione dei contendenti, il che ha un qualche rilievo trattandosi di un argomento collegato col "Fairneß der Parteien". Sulla base delle scarse lacinie che ci sono state conservate degli atti introduttivi del giudizio, come le ha raccolte il relatore (e, al momento, non me ne sovviene d'altre), v'è una profonda differenza tra *egklêma* ed *antigrafê*. Non mi sembra di ricordare – al di fuori dei giudizi paragrafici nella mia ricostruzione<sup>1</sup> – esempi in cui la contrapposizione fra gli atti introduttivi del giudizio si attuasse, a parte in alcuni casi per la δίκη φόνου, in modo diverso che nello schema dello *status coniecturalis*,

---

<sup>1</sup> Che ho rapidamente esposta in una relazione al primo *Symposion* organizzato dall'indimenticabile Hans Julius Wolff, a Rheda, nel 1971, e della quale ho pubblicato, negli atti, solo una breve traccia: M. Talamanca, *Giudizio paragrafico ed ammissibilità dell'azione nel sistema processuale attico*, in *Symposion 1971*, Köln-Wien, 1975, 125ss.

della *στάσις στοχασμοῦ*: *feci, non feci*. Nella sua *antigrafê*, il convenuto si limitava a negare i fatti dedotti nell'*egklêma* dell'attore.

Non è facile immaginare l'inserzione – nell'*antigrafê* così strutturata – di argomenti di contorno. Non si trattava, certamente, di una cosa impossibile, ma vorrei dire che è proprio la logica che regge la contrapposizione fra *egklêma* ed *antigrafê* a render inverisimile una tale possibilità, già dal punto di vista della struttura grammaticale degli scritti difensivi. Ma è evidente che non sarebbe ammissibile che la possibilità di far rientrare nell'*αὐτὸ τὸ πρᾶγμα* circostanze al di fuori dello specifico *agôn* giudiziario fosse limitata all'attore.

D'altro lato, su che cosa si sarebbe basata codesta possibilità? Si trattava di una regola di diritto o di qualcosa rilevante solo al livello della prassi giudiziaria? Quest'ultima non era, di certo, in grado di trasformarsi in una consuetudine cogente (per quello che potesse valere quest'ultima qualificazione ad Atene), perché, come fonte di diritto, la consuetudine è estranea ai modi di pensare correnti nel mondo greco, anche al livello della retorica giudiziaria.

Si dovrebbe pensare ad un *nomos* che introducesse tale regola (si ricordi come manchi, in Atene, una scienza del diritto che, come la *iuris prudentia* romana, possa introdurre un principio del genere). Ma di esso manca qualsiasi traccia e, fra l'altro, basta formulare una tale ipotesi per vedere immediatamente quanto ciò sia inverisimile. Anche se è comprensibile, sul piano della retorica giudiziaria, la tecnica del convincimento globale, secondo la quale si giudica più della persona che dei fatti di causa, non sembra di certo essere stata codesta tecnica il sistema favorito dal legislatore, al quale non può imputarsi di aver creato una disciplina in cui si legalizzasse, con un espediente di carattere esclusivamente formale, la legittima possibilità di parlare al di fuori dello specifico oggetto del processo.

Vi sono, poi, non lievi perplessità sul piano della regolamentazione giuridica. Lo stesso Thür riconosce come non vi fosse alcuna sanzione per il divieto di parlare ἔξω τοῦ πράγματος (inteso nel senso di ἔξω τοῦ ἐγκλήματος), al di fuori del *thorubein* da parte dei giudici, che avrebbero così sanzionato chi andasse al di fuori dei limiti posti dagli atti introduttivi del giudizio.

Il problema si allarga in tal modo alla valutazione del *thorubein*, se esso possa effettivamente considerarsi come una sanzione al livello del diritto e non di una prassi giudiziaria collocata sul piano dell'arbitrio dei giudici elastici, mossi – nel migliore dei casi (perché si può senz'altro pensare alle decisioni precostituite in virtù delle amicizie personali o delle simpatie politiche) – dalle emozioni suscitate dalle argomentazioni retoriche. Anche codesto punto avrebbe richiesto un'ulteriore indagine sui passi, questa volta un po' più numerosi, che si riferiscono a tale prassi nel processo attico, per vedere in quale connessione essa sia attestata o vi si faccia allusione. Su un piano astratto, mi sia permessa solo un'osservazione: mi sembrerebbe un po' fuori della realtà immaginarsi un gremio di giurati attici i quali fossero attenti solo al punto di diritto se l'oratore parlasse su punti coperti o meno

dall'*egklêma*, e non si lasciassero invece trascinare dai sentimenti nutriti verso le parti e dalle sensazioni provocate da quanto ascoltavano.

Si è che il processo attico è dominato dalla retorica e non dal diritto, se non come argomento, *pistis*, da far valere in una dimensione, per l'appunto, retorica. Al Thür, profondo conoscitore dell'esperienza attica e delle relative fonti, ciò non poteva sfuggire, onde arriva alla contrapposizione, fondata o meno che sia, tra la fase "dialettica" dell'*anakrisis* (ma come si dovrebbe giudicare al proposito della *diaita*?) e quella "retorica" del dibattito. Tale contrapposizione risulterebbe però di assai scarsa portata, quando si riconosca, col relatore, che "entscheidend" è la fase dibattimentale, dominata per l'appunto dalla retorica.

Le vere *rationes decidendi* del giudice eliastico sono senz'altro paradossalmente accentuate nel dialogo tra Filocleonte e Bdelicleonte, ma tale dialogo non potrebbe essere stato scritto né a Roma né, con tutte le critiche rivolte ai nostri giudici, neanche all'epoca presente: trovava il suo luogo naturale in Atene, in una cultura caratterizzata da quel particolare modo d'essere dei *dikastêria*.

Io posso comprendere le esigenze che stanno a base dell'impostazione che non è soltanto dell'amico Thür, ma di molti, se non di quasi tutti i giusgrecisti: quella di razionalizzare l'esperienza giuridica attica, di rappresentarla in modo non troppo difforme dalla nostra attuale, di creare una sorta di contiguità, se non di continuità che storicamente non esiste e, soprattutto, di spiegare come potesse praticamente funzionare quel sistema, di cui noi cogliamo le tracce nei discorsi giudiziari del *Corpus oratorum Atticorum* ed anche altrove.

Anch'io mi sono sempre meravigliato – e l'ho detto apertamente in un contributo alla *Mnêmê G.A. Petropoulou* – di come riuscisse a sopravvivere la società attica, nei suoi bisogni essenziali, di come potesse sopportare quel tipo di giustizia: ma non è questa la sede per occuparsi ancora di questo tema.